

<b>Città di SEGRATE Provincia di MILANO</b>	<b>CC / 3 / 2019</b>	Data <b>21-02-2019</b>
---	----------------------	---------------------------

**Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2019**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**(Estratto del verbale della seduta del 21-02-2019)**

L'anno duemiladiciannove, addì 21 del mese di febbraio, alle ore 21:11, in Segrate e nella Casa Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - seduta di 1<sup>a</sup> convocazione.

Svolge le funzioni di Segretario, Dr.ssa Patrizia Bellagamba– Segretario Generale.

Il Presidente, Dr. Claudio Viganò, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla trattazione dell'argomento i Sigg.ri:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
<b>MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO</b>	<b>SI</b>	
<b>FERRANTE GIUSEPPE</b>	<b>SI</b>	
<b>VIOLI AMALIA</b>	<b>SI</b>	
<b>BARSANTI BRUNO</b>	<b>SI</b>	
<b>BERSELLI RENATO DEMETRIO</b>	<b>SI</b>	
<b>VIMERCATI TIZIANA</b>		<b>SI</b>
<b>SABADINI GIULIANA</b>	<b>SI</b>	
<b>SOLIMENA MARIA VITTORIA</b>	<b>SI</b>	
<b>MENEGATTI ROBERTA GISELLA TERESA</b>		<b>SI</b>
<b>FUSILLI ROBERTO</b>	<b>SI</b>	
<b>ACHILLI LIVIA ILARIA</b>	<b>SI</b>	
<b>ROSA GIANFRANCO</b>	<b>SI</b>	
<b>VIGANO' CLAUDIO</b>	<b>SI</b>	
<b>TREBINO MARCO</b>		<b>SI</b>
<b>DEL GIUDICE GIUSEPPE</b>	<b>SI</b>	
<b>DE FELICE NICOLA</b>		<b>SI</b>
<b>AIRATO GIAMPIERO</b>		<b>SI</b>
<b>BORRUSO ANDREA</b>		<b>SI</b>
<b>RIGAMONTI VITTORIO</b>		<b>SI</b>
<b>PEVIANI FABRIZIO</b>	<b>SI</b>	
<b>DIMALTA DIEGO ALBERTO</b>	<b>SI</b>	
<b>DONATI ANDREA</b>		<b>SI</b>
<b>POLGA MARIA CRISTINA</b>	<b>SI</b>	
<b>RADAELLI LILIANA</b>	<b>SI</b>	
<b>LENISA CESARE</b>	<b>SI</b>	

Sono altresì presenti gli assessori: Luca Stanca, Barbara Bianco, Damiano Dalerba, Roberto De Lotto, Viviana Mazzei e Gianluca Poldi

In continuazione di seduta

Discussione ... omissis ... per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell'adunanza, registrato durante il dibattito.

Illustra il punto l'Assessore L.Stanca

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali.

**DATO ATTO** che la IUC si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali;
- dell'imposta sui servizi indivisibili (Tributo servizi indivisibili - TASI) a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore;
- della tassa destinata a finanziare il costo per il servizio rifiuti (Tributo servizio rifiuti) a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni:

- comma 669 *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”*
- comma 671 *“La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 669. In caso di pluralità di possesso o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.”*
- comma 676 *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.”*
- comma 677 *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. (...)”*
- comma 682 *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, (...)”;*
- comma 683 *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai*

*sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”.*

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18/07/2013 – esecutiva ai sensi di legge - con la quale è stato approvato il vigente Regolamento “IUC”, successivamente modificato con le deliberazioni C.C. n. 7 del 27/02/2014, C.C. n. 5 del 19/02/2015 e C.C. n. 15 del 18/04/2016;

**VISTE** le seguenti deliberazioni:

- C.C. n. 7 del 27/2/2014 ad oggetto “Tributi per i servizi indivisibili (TASI) – determinazioni aliquote e detrazioni anno 2014”, con la quale veniva applicata l’aliquota del 1,9 per mille alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza e azzerata a tutte le altre tipologie di immobili;
- C.C. n. 7 del 19/2/2015 ad oggetto “Tributi per i servizi indivisibili (TASI) – determinazioni aliquote e detrazioni anno 2015”, con la quale venivano azzerate per l’anno 2015 le aliquote della TASI per tutte le tipologie di immobili;
- C.C. n. 17 del 18/04/2016 ad oggetto “Tributi per i servizi indivisibili (TASI) – determinazioni aliquote e detrazioni anno 2016”, con il quale venivano confermate anche per l’anno 2016 le tariffe approvate nel 2015 in base alla disposizione dell’art. 1 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) che ha previsto la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;
- C.C. n. 8 del 26/02/2018 ad oggetto “Tributi per i servizi indivisibili (TASI) – determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2018”, con la quale si determinavano per l’anno 2018 le seguenti aliquote per l’applicazione della componente per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

<b>Fattispecie impositiva</b>	<b>aliquota</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Per tutte le altre fattispecie imponibili previste dal comma 669 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 208/2015, la TASI è azzerata e conseguentemente non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi	

**CONSIDERATO**, inoltre, che l’art. 1, comma 14, della Legge n. 208/2015 sopra citata ha disposto:

- l’esclusione dalla TASI di tutte le ipotesi di abitazione principale (come definiti ai sensi dell’IMU di cui all’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), dando atto che sono state conseguentemente apportate nell’anno 2016 le conseguenti modifiche nel vigente Regolamento IUC del Comune di Segrate;
- l’integrazione dell’articolo 1, comma 678, della Legge n. 147/2013, prevedendo che per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento; i Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento;

**VISTO** che:

- con deliberazione n.1 del 13/02/2017, il Consiglio Comunale ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del D.lgs. n.267/2000;

- con deliberazione consiliare n.19 del 12/05/2017 (rettificata con successiva deliberazione consiliare n. 21 del 19/05/2017) è stato approvato il Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026 ex art. 243-bis D.lgs. n.267/2000 (trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Lombardia della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno – Direzione Centrale Finanza Locale – con nota prot. comunale n. 19521 del 22/05/2017);

**ANALIZZATO** il redigendo schema di bilancio per l'esercizio 2019 e valutata la necessità di adottare le misure necessarie a mantenere costanti le entrate correnti di natura tributaria, quale parte integrante e sostanziale della complessiva manovra tributaria iniziata con l'esercizio finanziario 2017, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 a cui il Comune ha fatto ricorso con le sopra richiamate deliberazioni consiliare n.ri 1/2017, 19/2017 e 21/2017;

**VALUTATO** che, al fine di assicurare il perseguimento del riequilibrio finanziario pluriennale sopra citato, è necessario confermare integralmente, per l'anno 2019, le aliquote e le detrazioni già determinate per l'anno 2018 con la sopra richiamata deliberazione C.C. n. 8 del 26/02/2018;

**RITENUTO** necessario, stante la situazione finanziaria in cui versa il Comune, come sopra esposta, confermare l'aliquota TASI, per l'anno 2019, nella misura risultante dalla tabella seguente, dando atto che l'applicazione dell'aliquota TASI, unitamente a quelle relative all'IMU, rispettano i vincoli imposti dalla legislazione vigente;

Aliquote %			
IMU	TASI	TOTALE	
0,6	-	0,6	Unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale</b> appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7).
0,6	-	0,6	Unità immobiliare appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano <b>residenti in istituto di ricovero o sanitari</b> a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
0,6	-	0,6	Unità immobiliare appartenenti alle categorie catastali <b>A/1, A/8 e A/9</b> e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) posseduta da <b>cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato</b> e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <b>già pensionati</b> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
0,6	-	0,6	Unità immobiliare e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) adibita ad <b>abitazione principale</b> dei soggetti passivi non compresi nell'esenzione di cui al comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n.147
0,6	-	0,6	Unità immobiliari di proprietà <b>degli IACP</b> (Istituti Autonomi delle Case Popolari) non aventi le caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M. 28 aprile 2008
1,06	-	1,06	Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali e relative pertinenze, possedute da <b>cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato</b> a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia
0,95	-	0,95	Unità immobiliare appartenente alla categoria catastale C/1 "Negozi e botteghe"

1,06 (di cui 0,76 gettito allo Stato e 0,3 gettito al Comune)	-	1,06	Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al <b>gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014)</b>
-	0,25	0,25	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
1,06	-	1,06	Aree fabbricabili
1,06	-	1,06	Terreni agricoli
1,06	-	1,06	<b>Tutte le fattispecie immobiliari non comprese nelle categorie precedenti</b>

**DATO ATTO** che, sulla base dell'aliquota sopra approvata e delle disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale disciplinante la IUC, il gettito TASI stimato per l'anno 2019 viene quantificato in €. 100.000,00=;

**EVIDENZIATO** che, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge n. 147/2013 "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*"

**TENUTO** conto che, per servizi indivisibili s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni fornite dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è possibile effettuare alcuna suddivisione in base all'effettivo utilizzo individuale;

**RITENUTO** di individuare tra i servizi indivisibili prestati dal Comune, la seguente tipologia di costo che verrà coperta con il gettito TASI:

<b>Servizi Indivisibili</b>	
Illuminazione Pubblica	€. 100.000,00
Utenze	€. 100.000,00

**VISTI:**

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*";
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ove dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette*

*deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

**DATO ATTO** che l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 (come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 35/2013), in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;*

**PRESO ATTO** che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli Enti Locali territoriali, già differito al 28 febbraio 2019 con Decreto del Ministro dell'interno del 7/1/2018, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 con Decreto del Ministro dell'interno del 25 gennaio 2019, con contestuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio 2019, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;

**ACQUISITO** sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Ragioniere Capo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 – allegato;

**DATO ATTO** che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente “Bilancio e Controllo”, nella seduta del 18/02/2019;

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente;

**CON VOTI** n.14 voti favorevoli, n.3 voti contrari (Del Giudice, Dimalta e Peviani) su n.17 consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo sistema elettronico di rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente;

### **DELIBERA**

- 1) per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui integralmente riportate ed approvate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con le deliberazioni consiliari n.ri 1/2017, 19/2017 e 21/2017,

di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

<b>Fattispecie impositiva</b>	<b>aliquota</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Per tutte le altre fattispecie imponibili previste dal comma 669 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 208/2015, la TASI è azzerata e conseguentemente non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi	

- 2) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 1,06 per cento e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 3) Di dare atto che, sulla base dell'aliquota sopra approvata, il gettito TASI stimato per l'anno 2019 ammonta ad €. 100.000,00;
- 4) Di far constare che la determinazione dell'aliquota di cui al precedente punto 1) costituisce parte integrante e sostanziale della complessiva manovra tributaria, iniziata con l'esercizio finanziario 2017, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.lgs. n.267/2000 a cui il Comune ha fatto ricorso con le deliberazioni consiliare n.ri 1/2017, 19/2017 e 21/2017 in premessa richiamate;
- 5) Di demandare alla competente Sezione "Gestione risorse economiche e finanziarie" la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero, secondo le modalità indicate l'articolo 13, comma 13-bis del Decreto Legge 06.12.2011, n.201, convertito nella Legge n. 214/2011.

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale, con **n.16** voti favorevoli, **n.1** voto contrario (Del Giudice), su **n.17** consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo di sistema elettronico di rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale ha approvato.

---



# Città di Segrate

MODULISTICA		
P02/b	MD03	Rev. 8 del 18/06/2015

---

**DIREZIONE SERVIZI DI STAFF**Sezione Risorse Economiche e Finanziarie

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2019

Preso atto dell'istruttoria predisposta dalla Sezione Risorse Economiche e Finanziarie, nonché delle verifiche contabili effettuate dalla Ragioneria Comunale, si esprime, per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Segrate, 28 gennaio 2019

DIRIGENTE  
FABRIZIO GIOVANNI DOMENICO ZORDAN

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
(art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)*

Ente certificato:



Palazzo Comunale  
via I Maggio 20090 - Segrate  
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751  
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

**IL PRESIDENTE**  
DR. CLAUDIO VIGANO'

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale**  
**(art.20 – comma 3 – e art.24 D.Lgs. n. 82/2005)**

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 25/02/2019 al 12/03/2019

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 07/03/2019, ai sensi dell'art 134 – 3° comma , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-02-2019 al 12-03-2019